

Capo IX

Sulle sedute da remoto

Art. 76 - Disposizioni per le sedute da remoto

1. Limitatamente alle sedute del Consiglio Comunale concernenti provvedimenti per la cui approvazione sussistono termini non prorogabili imposti dalla normativa vigente, il Presidente del Consiglio, verificata preventivamente l'impossibilità di garantire in presenza il numero legale da parte dei consiglieri e sentito il Segretario Generale dell'Ente, dispone lo svolgimento del Consiglio Comunale da remoto - con l'ausilio di un sistema di videoconferenza - per consentire la partecipazione da remoto dei Consiglieri comunali impossibilitati ad essere presenti in aula.
2. Il Presidente provvede a comunicare ai Consiglieri comunali e ai membri della Giunta - che ne facciano richiesta - le modalità di accesso e di utilizzo del sistema di videoconferenza.
3. Il sistema di videoconferenza consente la partecipazione in tempo reale in audio e video ai Consiglieri comunali, che provvedono al collegamento al sistema con propri dispositivi informatici.
4. E' considerato presente alla seduta il Consigliere comunale la cui partecipazione da remoto è dimostrata dal flusso audio e video in tempo reale gestito dal sistema di videoconferenza predisposto dall'ente, che ne consenta l'identificazione da parte del Segretario Generale per tutta la durata della seduta. In caso di interruzione del flusso audio e video, il Consigliere viene considerato assente.
5. In caso di disfunzione del sistema di videoconferenza, il Presidente sospende la seduta per consentirne il ripristino. Se la disfunzione non è risolvibile in tempi brevi, il Presidente riprende la seduta considerando assenti i consiglieri precedentemente collegati da remoto.
6. Qualora il sistema di videoconferenza non consenta la registrazione degli interventi dei consiglieri collegati da remoto, il Segretario Generale provvede a riassumerli nel verbale.